

ACCORDO

PER LA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA E PER L'INVESTIMENTO IN INIZIATIVE DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Il presente accordo è reso efficace a partire dal 2020.

TRA

L'Università degli Studi di Messina con sede in Piazza Pugliatti, n° 1 in Messina, Partita Iva 00724160833, in persona del suo legale rappresentante, Prof. Salvatore Cuzzocrea nato a Ginevra (CH) il 11/03/1972 (di seguito per brevità "**l'Università**")

Eureka Venture Sgr SPA, società già costituita ed autorizzata da Banca d'Italia in data 17/12/2019, con sede in Milano, Via Vincenzo Monti, 8, Partita Iva 10745570969, in persona del Consigliere delegato ai Rapporti Istituzionali, Anna Amati, nata a Terni, il giorno 08/05/1965, (di seguito per brevità "la società")

е

(congiuntamente o individualmente Le Parti o La Parte)

Premesso che

- La società ha promosso la creazione di un fondo di investimento EUREKA!FUND I Technology
 Transfer (di seguito per brevità "Eureka!Fund") dedicato esclusivamente ad investire nelle iniziative
 di Trasferimento Tecnologico delle Università e dei Centri di Ricerca Italiani, con focus di
 investimento sui Materiali Avanzati e relative applicazioni, per il quale è stato costituito un team di
 gestione indipendente e interdisciplinare;
- Eureka!Fund ha completato l'iter previsto per l'ottenimento di un investimento di € 30.000.000 da parte del Fondo Europeo degli Investimenti e di Cassa Depositi e Prestiti, nell'ambito della piattaforma "Itatech" ed è in fase avanzata di fund raising per ulteriori € 10.000.000 al fine di consentirne l'avvio e l'operatività;
- **Eureka!Fund**, ha individuato nell'Università di Messina un partner di assoluta eccellenza con cui legarsi stabilmente con un rapporto di fattiva collaborazione al fine di i) acquisire visibilità sulle aree di ricerca scientifica e ii) avere la possibilità di investire in iniziative di Trasferimento Tecnologico.
- L'Ateneo di Messina presenta, ad oggi, un sistema della ricerca, costituito da più di mille ricercatori, afferenti a 12 dipartimenti, che presenta un buon livelli di produttività scientifica in taluni ambiti, tra cui Scienze chimiche, Farmacologia, Ingegneria. L'Università può inoltre vantare un portafoglio di n° 28 brevetti, di cui 3 internazionali, e 12 imprese spin-off accreditate.
- Eureka!Fund intende proporsi quale partner di riferimento dell'Università nelle attività di scouting tecnologico, business planning, creazione d'impresa e investimento di proof of concept, see de venture capital in costituende e costituite società spin-off che valorizzino la ricerca scientifica e la



- proprietà intellettuale dell'Università nell'ambito dei materiali e relative applicazioni in ambiti quali ad esempio energia, salute, mobilità, ambiente.
- Le Parti condividono, nell'ambito del perseguimento della loro specifica missione,i medesimi interessi ed obiettivi e si sono dichiarate disponibili a collaborare, ai termini e alle condizioni stabiliti nel presente accordo, per l'individuazione di progetti di ricerca e di innovazione che possano essere valorizzati in logica di Trasferimento Tecnologico, ossia creazione di spin-off, startup, licensing e cessione di proprietà brevettuale.

Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

OGGETTO DELL'ACCORDO

- 1.1 **Eureka!Fund** si impegna ad investire in tutte quelle iniziative di Trasferimento Tecnologico, in ambito Materiali Innovativi e relative applicazioni, provenienti dall'Università che saranno ritenute coerenti con le politiche di investimento di **Eureka!Fund**.
- 1.2 Le parti si impegnano reciprocamente a condividere le proprie risorse per le attività di *scouting* e valutazione di tecnologie, soluzioni e brevetti sviluppati dai *team* di ricerca dell'Università, nonché degli *spin-off*, costituiti o costituendi,per risolvere le principali sfide sopra individuate.
- 1.3 L'Università si impegna a condividere con Eureka!Fund tutti i progetti di trasferimento tecnologico che rispondano alle sfide di cui sopra, promossi dall'Università. Eureka!Fund si impegna a discutere con l'Università le opportunità che di volta in volta si presenteranno, al fine di individuare le potenzialità delle tecnologie sviluppate dall'Università ed i possibili ritorni delle medesime sul mercato.
- 1.4 **Eureka!Fund**, qualora l'attività di valutazione (*due diligence*) risulti positiva, potrà esercitare il diritto di effettuare l'investimento, in coerenza con le politiche di investimento di **Eureka!Fund**, e secondo modalità che verranno condivise con l'Università o con altri possibili investitori o partner dell'iniziativa.

DURATA DELL'ACCORDO E TERMINE

- 2.1 Il presente Accordo avrà una durata pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione, salvo recesso anticipato da parte dei contraenti da comunicasi a mezzo P.E.C. con preavviso minino di mesi due.
- 2.2 Per l'eventuale rinnovo della convenzione stessa si dovrà procedere alla sottoscrizione di nuovi formali accordi scritti fra le parti.
- 2.1 Ogni modifica o integrazione delle condizioni del presente Accordo, perché sia valida, dovrà essere concordata tra le Parti in forma scritta.
- 2.2 Le Parti concordano che l'efficacia del presente Accordo è condizionata all'avvio effettivo di EUREKA! Fund.



ESECUZIONE E RISERVATEZZA

- 3.1 Le Parti opereranno in modo del tutto autonomo, senza essere soggette a vincoli di subordinazione. È parimenti escluso qualsiasi potere di rappresentanza di una Parte nei confronti dell'altra Parte, la quale in nessun caso potrà stipulare atti e contratti in nome e per conto dell'altra Parte.
- 3.2 Le Parti prendono atto e riconoscono che non ricorrono, rispetto al presente Accordo, gli elementi distintivi dell'accordo di collaborazione coordinata, associazione in partecipazione o altra forma di partnership o joint venture, nonché del contratto di agenzia di cui agli artt. 1742 e ss. cod. civ., la cui disciplina ritengono pertanto inapplicabile all'Accordo anche per analogia.
- 3.3 Ciascuna Parte potrà indicare nel proprio materiale di comunicazione quale a titolo non esaustivo sito web, locandine, brochure la collaborazione con l'altra Parte, il logo e il nome di ciascuna Parte.
- 3.4 Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza su ogni informazione, notizia o dato di cui dovessero avere conoscenza in esecuzione del presente Accordo.
- 3.5 Le Parti potranno siglare accordi specifici di riservatezza.

COMUNICAZIONI

- 4.1 Ogni comunicazione ai sensi del presente Accordo sarà effettuata mediante posta elettronica e, laddove espressamente previsto dal presente Accordo, mediante posta elettronica certificata, purché trasmessi ai seguenti indirizzi e-mail, costituenti domicili eletti:
 - quanto a Università: dbaglieri@unime.it;
 - posta elettronica certificata: protocollo@pec.unime.it
 - quanto a Eureka!Fund: <u>a.amati@eurekaventure.it</u>;
 - posta elettronica certificata: eureka-venture@legalmail.it.....

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

5.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati personali e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e al Regolamento 2016/679 (UE).

LEGGE APPLICABILE

- 6.1 Il presente Accordo e tutte le eventuali modifiche sono retti, regolati ed interpretati in conformità al diritto italiano.
- 6.2 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le stesse in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo, eventualmente ricorrendo agli strumenti offerti dalla normativa vigente in materia di composizione stragiudiziale delle controversie. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, entro 3 (tre) mesi ricevimento della notifica da una parte inoltrata dall'altra parte con



- riguardo al mancato accordo, la questione sarà sottoposta alla giurisdizione al Tribunale di Milano, competente per qualsiasi argomento relativo all'interpretazione, l'esecuzione o risoluzione del presente accordo in base all' articolo 25 del Regolamento CE 1215/2012.
- 6.3 Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il presente Accordo di collaborazione ed ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

SOTTOSCRIZIONE, REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

- 7.1 La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.
- 7.2 Il presente Atto, inoltre, è soggetto all'imposta di bollo che sarà posta a carico dell'Università, e verrà assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del2010.

Data e Luogo	
Università degli Studi di Messina	Eureka Venture SGR SpA
Il Legale rappresentante	Il Consigliere delegato